



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

## COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)  
e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)



STAGIONE SPORTIVA 2014/2015

### COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DEL 26 NOVEMBRE 2014

#### 1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 24 novembre 2014, ha adottato le seguenti decisioni:

##### Collegio composto dai Sigg.ri:

- |                          |          |             |
|--------------------------|----------|-------------|
| - Avv. Francesco Saverio | BONACCI  | PRESIDENTE; |
| - Avv. Fabio             | IIRITANO | COMPONENTE; |
| - Avv. Giampiero         | TORALDO  | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;

In rappresentanza dell'A.I.A. –C.R.A. Sig.Vincenzo Nicoletti.

##### RECLAMO n.18 della Società A.S.D. MARINA DI GIOIOSA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.60 del 13.11.2014 (squalifica del campo di gioco per DUE giornate effettive di gara, ammenda di € 500,00, inibizione del dirigente AGRIPPO Vincenzo fino al 31.1.2015, squalifica dell'allenatore PANARELLO Maurizio fino al 12.3.2015).

##### LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentiti il legale rappresentante della società reclamante, gli assistenti arbitrali e, telefonicamente, l'arbitro a chiarimenti; ritenuto che dalla ricostruzione dei fatti effettuata dalla terna arbitrale e' emerso che sulla S.S. che conduce Delianova a Gioia Tauro una autovettura, identificata dal direttore di gara prima e dopo l'incontro in quanto parcheggiata affianco alla propria auto nello spazio all'interno del campo di giuoco di Delianuova, e che a fine partita veniva utilizzata da calciatori e sostenitori dell'A.S.D. Marina di Gioiosa, metteva in atto per oltre un kilometro una serie di manovre atte a creare pericolo e condizionamento nei confronti dell'autovettura con a bordo la terna arbitrale, e che, pertanto risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo;

considerato, tuttavia, che le sanzioni della squalifica del campo di giuoco per due giornate effettive di gara e l'ammenda di € 500,00 inflitte alla ASD Marina di Gioiosa appaiono eccessive rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti e, pertanto, devono essere ridotte.

Mentre sono congrue ed adeguate alla natura ed all'entità dei fatti accertati l'inibizione del dirigente Agrippo Vincenzo fino al 31.1.2015 e la squalifica dell'allenatore Panarello Maurizio fino al 12.3.2015.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del reclamo:

- riduce ad UNA (1) giornata effettiva di gara la squalifica del campo di gioco della A.S.D. Marina di Gioiosa;
- riduce a € 250,00 (duecentocinquanta/00) l'ammenda inflitta alla A.S.D. Marina di Gioiosa;
- conferma nel resto;
- dispone accreditare la tassa sul conto della Società reclamante.

**RECLAMO n.19 della Società A.S.D. FUTUSAL SERRA**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.60 del 13.11.2014 (squalifica del calciatore CARRERA Angelo Raffaele per CINQUE gare effettive).**

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

considerato che dal rapporto del direttore di gara risulta in maniera chiara ed inequivoca che il Sig. Carrera Angelo Raffaele si è reso responsabile di comportamento offensivo verso l'arbitro durante la gara e che, al termine, ha proferito minacce nei confronti dello stesso;

che l'art.19, lett.e, del C.G.S., contrariamente a quanto affermato nel ricorso, contempla due ipotesi: la prima consente al G.S. di comminare la sanzione della squalifica di più giornate di gara; la seconda vieta, in casi di particolare violenza o di particolare gravità, di comminare una squalifica inferiore a quattro giornate di gara;

che, rientrando la fattispecie esaminata nella prima ipotesi, la sanzione inflitta dal G.S. è congrua tenuto conto della natura e delle modalità dei fatti ascritti al calciatore;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

**RECLAMO n.20 del Sig.MAFFEI Cristian (Tesserato della A.S.D. Carioka Paola)**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.9 del 6.11.2014 (squalifica per TRE gare effettive).**

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

considerato che dal rapporto del direttore di gara risulta in maniera chiara ed inequivoca che il Sig. Maffei Cristian si è reso responsabile di atto di violenza nei confronti di un giocatore avversario durante il giuoco;

rilevato che la sanzione come sopra inflitta dal primo giudice al Maffei Cristian è congrua ed adeguata alla natura ed alla entità dei fatti accertati;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi